

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
 (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 15 giugno 2018 per il mese di maggio 2018

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0							
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9							

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

MIN. LAVORO - REVISIONE TRIENNALE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018, il Decreto 15 maggio 2018 con la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 maggio 2018
**Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante
contributivo.**

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche previdenziali e assicurative
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;

Visti i decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2012 e del 22 giugno 2015 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016, i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visti il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il comma 16 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno modificato l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019;

Visto l'art. 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le età superiori a 65 anni;

Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l'anno 2012 dal comma 4 dell'art. 24 medesimo, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017 con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT;

Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall'Istituto nazionale di statistica con nota n. 694055 del 16 aprile 2018;

Visto il verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Economia dell'8 maggio 2018 conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;

Considerato che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i divisori e i coefficienti di

trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 15 maggio 2018

Il Direttore generale
delle politiche previdenziali e assicurative

Il Ragioniere generale dello Stato

Allegato Tabella
Coefficienti di trasformazione

Eta'	Divisori	Valori
57	23,812	4,200%
58	23,236	4,304%
59	22,654	4,414%
60	22,067	4,532%
61	21,475	4,657%
62	20,878	4,790%
63	20,276	4,932%
64	19,672	5,083%
65	19,064	5,245%
66	18,455	5,419%
67	17,844	5,604%
68	17,231	5,804%
69	16,609	6,021%
70	15,982	6,257%
71	15,353	6,513%

tasso di sconto = 1,5%

COSÌ SI RIDURRANNO LE PENSIONI DAL 2019 A CAUSA DELLA SPERANZA DI VITA

E' l'effetto occulto della pubblicazione dei nuovi coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi. Per agganciare il medesimo valore della pensione occorrerà lavorare di più.

I lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2019 riceveranno assegni leggermente più bassi a causa della revisione dei coefficienti di trasformazione (<https://www.pensionioggi.it/dizionario/coefficienti-di-trasformazione>) dei montanti contributivi. Come già anticipato da Pensioni Oggi (<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/ecco-i-coefficienti-di-trasformazione-dal-2019-35435>) la riduzione scatterà dal prossimo anno in occasione dell'aumento della speranza di vita (<https://www.pensionioggi.it/dizionario/pensioni-come-funzionano-gli-adeguaamenti-alla-speranza-di-vita>) di cinque mesi per gli assicurati presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie.

I nuovi coefficienti, in tabella sono riportati i nuovi valori, faranno registrare una riduzione che a seconda dell'età di accesso alla pensione, **che oscilla tra l'1 ed il 2%** a seconda dell'età di pensionamento con picchi più elevati al crescere dell'età alla decorrenza della pensione. Va sempre detto che la riduzione si riferisce alla sola quota contributiva dell'assegno (cd. **quota C** <https://www.pensionioggi.it/dizionario/quota-c>); nessuna riduzione si verifica rispetto alla quota retributiva che non risente di tale meccanismo di calcolo.

Quanto si è perso un ventennio

La tavola mostra anche la riduzione complessiva dei coefficienti dal momento in cui sono stati introdotti, con la Riforma Dini del 1995, al prossimo biennio. Come si nota dal 1996 al 2019 la riduzione media è risultata superiore al 12% con picchi del 16% nella fascia di età tra i **64 e i 65 anni**. La diminuzione risulta inferiore per chi si pensiona ad un'età superiore ai 65 anni perchè la Legge Fornero del 2011 ha previsto la fissazione di coefficienti di trasformazione per l'età tra i 66 e i 70 anni prima assenti.

Come era stato già spiegato su Pensioni Oggi significa teoricamente un assicurato che deve tradurre in pensione il **montante contributivo** (<https://www.pensionioggi.it/dizionario/montante-contributivo>) accumulato all'età di 57 anni nel 2019 otterrà una prestazione **inferiore del 12,25%** rispetto a quanto avrebbe ottenuto se fosse uscito nel 2000 alla medesima età anagrafica. Perchè la pensione dovrà essere erogata per un periodo di tempo superiore (neutralità attuariale) rispetto a quanto era previsto nel 2000 sulla base della nuova aspettativa di vita. Per riagganciare il medesimo valore il lavoratore dovrebbe pensionarsi non più a 57 anni ma a 61 anni, ben quattro anni più tardi, per compensare l'effetto della **speranza di vita** (<https://www.pensionioggi.it/dizionario/pensioni-come-funzionano-gli-adeguaamenti-alla-speranza-di-vita>). Se il pensionato avesse avuto nel 2000 un'età di 61 anni per tramutare in pensione la stessa cifra nel prossimo biennio dovrebbe attendere i 67 anni pena una riduzione dell'assegno del 14,16%.

Come cambiano i coefficienti				
Eta' alla decorrenza	Divisori dal 2019	Valori dal 2019	Variazione in % su triennio 2016-2018	Variazione in % su 1996
57	23,812	4,200%	-1,08	-12,25
58	23,236	4,304%	-1,15	-12,77
59	22,654	4,414%	-1,74	-13,31
60	22,067	4,532%	-1,24	-13,75
61	21,475	4,657%	-1,31	-14,26
62	20,878	4,790%	-1,36	-14,91
63	20,276	4,932%	-1,40	-15,47
64	19,672	5,083%	-1,47	-16,05
65	19,064	5,245%	-1,52	-16,73
66	18,455	5,419%	-1,58	-13,02
67	17,844	5,604%	-1,68	-9,33
68	17,231	5,804%	-1,79	-5,62
69	16,609	6,021%	-1,86	-1,87
70	15,982	6,257%	-1,90	1,90
71	15,353	6,513%	2,12	5,91

PensionioGgi.it

I lavoratori che hanno già maturato un diritto a pensione hanno pertanto la convenienza ad uscire entro la fine del 2018 affinché il trattamento pensionistico venga messo in pagamento con i coefficienti più generosi. Si rammenta che saranno oggetto della riduzione anche i destinatari della dispensa dal prossimo adeguamento (cioè gli addetti alle 15 **mansioni gravose** <https://www.pensioniooggi.it/dizionario/lavori-gravosi> e ai **lavori usuranti** <https://www.pensioniooggi.it/dizionario/la-pensione-nei-lavori-usuranti>): la **legge 205/2017** <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;2051vig>= nel disporre l'esenzione dal prossimo scatto della speranza di vita non ha previsto alcun blocco nella riduzione dei coefficienti.

PENSIONI - DAL 2019 PIU' BASSE

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO in % e variazioni percentuali									
età pensione	1996/2009	2010/2012	var. 2009/2010	2013/2015	var. 2012/1013	2016/2018	var. 2015/2016	2019/2021	var. 2018/2019
57	4,720	4,419	-6,38	4,304	-2,60	4,246	-1,35	4,200	-1,08
58	4,860	4,538	-6,63	4,416	-2,69	4,354	-1,40	4,304	-1,15
59	5,006	4,664	-6,83	4,535	-2,77	4,468	-1,48	4,414	-1,21
60	5,163	4,798	-7,07	4,661	-2,86	4,589	-1,54	4,532	-1,36
61	5,334	4,940	-7,39	4,7,96	-2,91	4,719	-1,61	4,657	-1,24
62	5,514	5,093	-7,64	4,94°	-3,00	4,856	-1,70	4,790	-1,36
63	5,706	5,257	-7,87	6,094	-3,10	5,002	-1,81	4,932	-1,40
64	9,911	5,432	-8,18	5,259	-3,18	5,159	-1,90	5,083	-1,47
65	6,136	5,620	-8,41	5,435	-3,29	5,326	-2,01	5,245	-1,52
66				5,624		5,506	-2,10	5,419	-1,58
67				5,826		5,700	-2,16	5,604	-1,68
68				6,046		5,910	-2,25	5,804	-1,79
69				6,284		6,135	-2,36	6,021	-1,86
70				6,541		6,378	-2,49	6,257	-1,90
71								6,513	

A partire dal prossimo anno, chi si ritirerà dal lavoro percepirà una pensione annua inferiore, mediamente, di oltre l'1% rispetto a chi ci è già andato o ci andrà quest'anno. Il decreto che lo

stabilisce è il dm 15 maggio del Ministero del lavoro cioè -891o, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 dell'8 maggio 2018, che fissa i coefficienti di trasformazione del montante contributivo validi dal 2019 al 2021 (i coefficienti che applicati al totale dei contributi versati durante la vita lavorativa, determinano l'importo annuo di pensione cui ha diritto il lavoratore).

Quarta revisione da quando sono stati introdotti a partire dal 2009 (tutte negative!).

Posto un montante contributivo di 100mila euro con età 65 anni

- nel 2009 la pensione sarebbe stata di 6.130 euro
- nel periodo 2010/2012 di 5.620 cioè -516 euro
- nel periodo 2013/2015 di 5.435 cioè -701 euro
- nel periodo 2016/2018 di 5.326 cioè -810 euro
- nel periodo 2019/2021 sarà di 5.245 cioè 981 euro rispetto al 2009.

Calo complessivo oltre il 12%.

Zuccherino Fornero: possibilità di lavorare sino a 71 anni per avere pensioni più consistenti... campa, campa cavallo che l'erba cresce...

NIENTE SORPRESE CON IL CONTRIBUTO INDIRETTO

ENPAM Previdenza n. 22 del 13 giugno 2018

L'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il metodo contributivo non avrà alcun effetto sulle pensioni Enpam calcolate con il metodo del contributivo indiretto. Quest'ultimo sistema, infatti, prevede un meccanismo di valorizzazione immediata, che anticipa il momento in cui si valorizzano i contributi.

Con il contributivo è necessario attendere il momento dell'addio alla vita lavorativa per conoscere il coefficiente di trasformazione da applicare e che opererà sull'intero montante accumulato.

Il contributivo indiretto dell'Enpam, invece, assegna il valore dei contributi già al momento del versamento, anno dopo anno.

In questo modo il medico che usufruisce di questo meccanismo sa da subito quanto ha maturato di pensione, senza il rischio di brutte sorprese quando lascerà il lavoro.

Le gestioni Enpam calcolate interamente con il metodo contributivo indiretto a valorizzazione immediata sono quelle di **Quota B**, la gestione dei **medici di medicina generale** e quella degli **specialisti ambulatoriali**.